



**OGGETTO: Circolare 18.2014**

**Seregno, 27 ottobre 2014**

## **LEGGE DI STABILITA' 2015**

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del Disegno di Legge "Stabilità 2015".

Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscale ed economico per le aziende. Si precisa che si tratta di un disegno di legge i cui contenuti possono essere oggetto di ampie modifiche e revisioni e che entrerà in vigore solo con la definitiva approvazione da parte del Parlamento, prevista entro il mese di Dicembre 2014.

### **Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP**

Dal 1-1-2015 diventa deducibile dalla base imponibile IRAP tutto il costo del lavoro a **tempo indeterminato**.

### **TFR in busta paga**

Per i periodi di paga decorrenti **dal 1.03.2015 al 30.06.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono chiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda del Tfr tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota come parte integrativa della retribuzione.

La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a **tassazione ordinaria** e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30.06.2018.

### **Detrazioni IRPEF 36-50% e 65%**

Sono prorogate **fino al 31.12.2015**:

- la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia nella misura del **50%**
- la detrazione per spese di risparmio energetico nella misura del **65%**

Aumenterà **dal 4% all'8%** la misura della ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti degli oneri di ristrutturazione.

### **Regime fiscale agevolato**

Dal 1 gennaio 2015 è istituito un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa e arti o professioni, che sostituirà gli attuali regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime superagevolato.

I contribuenti che nel 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (**minimi**) possono applicare tale regime per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

In particolare il nuovo regime forfettario si applica se i soggetti, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno **conseguito ricavi** ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti indicati in una specifica tavola allegata alla legge di Stabilità 2015, differenti in funzione del codice Ateco;
- hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati un ammontare complessivamente **non superiore a 5.000 euro lordi**;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro (non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione).

I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfettario sono **esonerati dal versamento dell'IVA** e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, per le operazioni per le quali tali contribuenti risultino debitori dell'IVA (per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie), emettono la fattura o la integrano e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Tali soggetti determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** nella misura indicata in un allegato alla legge di Stabilità 2015, diversificata in base al codice Ateco (non ancora a disposizione). Sul reddito si applica **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Si deducono dal reddito i contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge.

Per l'anno di inizio dell'attività e per i due successivi il reddito determinato è **ridotto di 1/3**.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto di tale regime forfettario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto di imposta.

I contribuenti che applicano tale regime sono **esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.

Il nuovo regime fiscale agevolato concede la facoltà a imprese commerciali ed artigiane di determinare i contributi previdenziali in base al reddito, senza dover versare alcun minimo prestabilito per legge.

### **Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato**

Ai datori di lavoro privati con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti **dal 1.01.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015**, è riconosciuto, per un periodo massimo di **36 mesi**, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro su base annua**.

L'esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che, **nei 6 mesi precedenti**, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

### **Bonus 80 euro**

È riconosciuto a regime, nella determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti, un credito di imposta rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito.

Il **bonus è confermato pari a 960 euro** se il reddito non è superiore a 24.000 euro.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Nel caso di redditi superiori a 24.000 ma non a 26.000 euro, il bonus è determinato in base al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Tale meccanismo consente di ridurre il valore dell'agevolazione al crescere del reddito, fino ad azzerarlo al raggiungimento del reddito di 26.000 euro

### **Assegno per bambini nati o adottati**

A decorrere dal 2015, è riconosciuto un assegno in unica soluzione per ogni bambino nato o adottato, a favore dei nuclei familiari in possesso di valore dell'ISEE non superiore a 90.000 euro annui.

### **Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito di imposta nella misura del **25% delle spese sostenute** in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **50%** nel caso di sostenimento di spese relative a contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca, ovvero per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di specifici requisiti

### **Erogazioni liberali alle Onlus**

I limiti di detrazione e deduzione delle erogazioni liberali alle Onlus aumentano da 2.065 a **30.000 euro**, allineandosi ai limiti previsti per le erogazioni ai partiti politici.

### **Redditi di capitale**

Con effetto dal 2015, aumenta al 20% la misura della ritenuta sul risultato dei Fondi pensione.

Aumenta dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr; la disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1.01.2015.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

È nuovamente riconosciuta la possibilità di effettuare la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni **posseduti al 1.01.2015**, al di fuori del regime di impresa.

A tal fine, **entro il 30.06.2015**, il professionista abilitato deve redigere e asseverare la perizia di stima e il contribuente deve provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (2% sulle partecipazioni non qualificate e 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni) per l'intero ammontare, ovvero in relazione alla prima rata in caso di rateizzazione.

### **Reverse Charge**

Il regime del reverse charge è esteso a prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; ai fini dell'operatività della disposizione, è tuttavia necessaria l'autorizzazione dell'Unione Europea.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Dichiarazione Iva annuale anticipata a febbraio**

A decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il 2015 il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA dovrà avvenire entro la fine del mese di febbraio (2016). È abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente

### **Ravvedimento operoso**

Sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l'effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni:

- **riduzione a 1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il 90° giorno successivo** al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o errore;
- **riduzione a 1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o errore;
- **riduzione a 1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o errore.

Ribadiamo che tale circolare è basata sul Decreto Legge presentato dal Governo e quindi, in quanto tale, potrebbe subire delle variazioni fino a che il Parlamento non lo trasformi in Legge entro Dicembre 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

**Studio Commercialista Associato Contrino**